



COMUNE DI CARISOLO

Provincia di Trento

0465 501176 – Fax 0465 501335

sito: www.comune.carisolo.tn.it

e – mail comune@pec.comune.carisolo.tn.it

C.F. e P.IVA: 00288090228

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 99

della Giunta Comunale

OGGETTO: Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e del responsabile per l'esercizio del diritto civico.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **cinque** del mese di **settembre** alle ore **08.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale che si è tenuta in modalità mista, ai sensi del vigente regolamento comunale delle sedute degli organi collegiali e delle commissioni del Comune di Carisolo in videoconferenza, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 di data 13/06/2022.

I Signori risultano:	Presente	Assente	
		Giu.	Ing.
Povinelli rag. Arturo – Sindaco	X		
Maestri Richard	X		
Beltrami Cesare	X		
Maestri Monica	X in videoconferenza		

Assiste il Segretario F.F. Maestri Ing. Richard.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Povinelli rag. Arturo, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 65 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2, si allontana dall'aula il Segretario Comunale dichiarandosi interessato all'adozione del presente atto. Lo stesso viene sostituito temporaneamente nelle sue funzioni dal Vicesindaco Maestri Richard.

OGGETTO: Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e del responsabile per l'esercizio del diritto civico.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la L. 06.11.2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") ha dettato una serie di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. A tale riguardo, particolare rilevanza assumono le disposizioni in materia di adozione del piano anticorruzione (art. 1, commi 1- 10), in materia di pubblicità e trasparenza (art. 1, comma 35, in base al quale è stato emanato il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33), in materia di incarichi vietati ai dipendenti pubblici (art. 1, comma 42, che ha modificato l'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165), in materia di codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 44, che ha sostituito l'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, in attuazione del quale è stato poi emanato il D.P.R. 16.04.2013 n. 62) e in materia di inconfieribilità e di incompatibilità di incarichi (art. 1, commi 49-50, in base ai quali è stato emanato il D. Lgs. 08.04.2013 n. 39);
- la Conferenza unificata (Stato - Regioni, Città e Autonomie Locali) ha raggiunto, nella seduta di data 24.07.2013, l'intesa per l'attuazione - da parte delle Regioni e degli Enti locali - della L. 06.11.2012 n. 190 e dei relativi decreti attuativi (D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, D.Lgs. 08.04.2013 n. 39 e D.P.R. 16.04.2013 n. 62), secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 60 e 61, della stessa L. 06.11.2012 n. 190;
- per quanto riguarda in particolare l'argomento relativo alla pubblicità e alla trasparenza, l'art. 43 ("Responsabile della trasparenza") del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, al primo periodo del comma 1, stabilisce che "all'interno di ogni Amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della L. 06.11.2012 n. 190 svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza;
- l'art. 5 del citato D.Lgs. 33/2013 disciplina inoltre l'istituto dell'accesso civico, inteso come diritto di chiunque di ottenere i documenti, informazioni o dati cui l'Amministrazione abbia omesso la pubblicazione, presentando la richiesta al Responsabile per la trasparenza.

Vista la L.R. 29.10.2014 n. 10, recante "Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti ad Ordinamento regionale (...)", con la quale è stato effettuato l'adeguamento della legislazione regionale sugli enti locali agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Ricordato che con decreto legislativo 14.03.2013 n. 33 sono state approvate le norme in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e che l'art. 43, comma 1 del suddetto decreto, stabilisce che "all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza".

Ricordato inoltre che l'art. 1, comma 1, lett. m) della L.R. 29.10.2014, n. 10 prevede che: "in luogo di quanto disposto dal primo periodo del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 43 del decreto, il Responsabile per la trasparenza è nominato dall'organo esecutivo ed è individuato, di norma, nel responsabile per la prevenzione della corruzione".

Richiamati i commi 7 e 8 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono: "...A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salvo diversa e motivata determinazione".

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 82 di data 26.10.2022 con cui è stato deliberato "di individuare e nominare il Segretario Comunale, Responsabile per la prevenzione della corruzione, e

della trasparenza nonché per l'esercizio del diritto di accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33".

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 di data 27/06/2024, è stata approvata la convenzione per la gestione in forma associata del servizio segretarile fra i comuni di Porte di Rendena e Carisolo a partire dal 01/08/2024 e per la durata di anni tre, quindi fino al 31.07.2027.

Preso atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione precedentemente nominato, dott. De Stanchina Alberto, non è più in servizio presso il Comune di Carisolo e che, in conseguenza di ciò, è necessario provvedere alla nomina di un nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 40 di data 15.04.2024 di Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O) 2024-2026 e ricordato che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa, tra cui il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Preso atto che:

- in base all'art. 43, comma 4 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, il Responsabile della trasparenza controlla ed assicura anche la regolare attuazione dell'accesso civico di cui all'art. 5 del medesimo decreto, inteso come diritto di chiunque di ottenere i documenti, informazioni o dati di cui l'Amministrazione abbia omesso la pubblicazione, presentando la richiesta al responsabile per la trasparenza;
- l'art. 5 del medesimo D.Lgs., al comma 4, prevede a sua volta, facendo rinvio all'art. 2, comma 9 bis della L. 241/1990 e ss.mm., la nomina, da parte dell'Organo di governo, di un Funzionario cui attribuire il potere sostitutivo in caso di ritardo/inerzia del Responsabile della trasparenza nell'assicurare l'accesso civico.

Ritenuto altresì di dichiarare la presente immediatamente eseguibile al fine di dare continuità all'attività del responsabile nel delicato settore della Trasparenza e accesso civico.

Visti:

- la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42);
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità tecnica in quanto il Segretario comunale è colpito da obbligo di astensione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 185 della L.R. 03.05.2018, n. 2, inoltre non risulta necessario nella fattispecie acquisire il parere di regolarità contabile.

Visto e richiamato il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Visto il vigente statuto comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 dd. 27.04.2016.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di individuare e nominare il Segretario Comunale, Responsabile per la prevenzione della corruzione, e della trasparenza nonché per l'esercizio del diritto di accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce la precedente delibera giuntale n. 82 di data 26.10.2022;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente;
4. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione ed all'unanimità di voti palesi espressi ed accertati nelle forme di legge, **immediatamente esegibile** ai sensi dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
5. Di comunicare **ai capigruppo consiliari** il presente atto, ai sensi e nei tempi previsti dall'art. 183 della L.R. 03.05.2018, n. 2.
6. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 183 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 30 giorni., da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Povinelli rag. Arturo
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO F.F.
Maestri Ing. Richard
(firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo responsabile (Art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.
- attestazione pubblicazione.